

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2583

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

Presentato il 21 febbraio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con delibera della giunta del Comitato interministeriale prezzi adottata in data 21 febbraio 1985 è stata ridotta la franchigia di invarianza tra il prezzo interno e quello medio comunitario della benzina da lire 10 a lire 5 a litro.

Per effetto di tale delibera assume rilevanza la variazione in diminuzione del prezzo medio comunitario di lire 6,50 a litro verificatasi nell'ultimo periodo di rilevazione.

Allo scopo di lasciare inalterato il prezzo finale di vendita della benzina nella misura di lire 1.300 a litro per il tipo super e di lire 1.250 a litro per il tipo normale e per assicurare all'erario maggiori entrate, il presente provvedimento dispone un aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, tenendo conto anche degli effetti derivanti dalla mancata conversione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864.

Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'im-

posta di fabbricazione è fissata nella misura di lire 66.540 per ettolitro sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso da quello lampante).

Analogo aumento viene, altresì, appor- tato sia all'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero e per i gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione, per lasciare invariati gli attuali prezzi di vendita, sia all'aliquota agevolata prevista per il prodotto « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta.

Il provvedimento viene adottato con la forma del decreto-legge (per il quale si chiede la conversione in legge) stante il carattere di necessità ed urgenza insito nella natura stessa delle disposizioni in esso contenute.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, recante modificazione al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 21 febbraio 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 66.540 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 46.072 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.654 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

ARTICOLO 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
ROMITA — GORIA

Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI.